



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 7.02.2012 (ore 17,00)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (dalle ore 17,30), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi (dalle ore 17,40 alle ore 20,00), rappresentante del Comune di Messina; i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli, rappresentanti degli studenti; il Dott. Carmelo Trommino, Dirigente dell'Ateneo, che funge da segretario, ai sensi dell'art. 10 comma 1 bis dello Statuto dell'Ateneo, in sostituzione del Direttore Amministrativo.

Assenti giustificati il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria.

Assenti il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

E', altresì, presente il Prof. Giuseppe Pio Anastasi, Coordinatore del Collegio dei Pro-Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1- dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

I - COMUNICAZIONI DEL RETTORE

	<i>Struttura / RPA</i>				<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato				
Struttura interessata esecuzione	Rettorato				
Altre strutture interessate					
Copertura finanziaria	Tit.	Cat.	Cap.	Es. Fin.	Competenza x Residui <input type="checkbox"/>

Il Rettore, preliminarmente, comunica, relativamente ai Campionati Universitari nazionali che si svolgeranno a Messina nel prossimo mese di maggio, che sono stati costituiti il Comitato d'Onore, il Comitato organizzativo ed il Comitato esecutivo; è stata, inoltre, aggiudicata la gara per il rifacimento del campo di atletica "Cappuccini".

Il Rettore evidenzia che il CUS Messina sta organizzando una serie di iniziative che coinvolgeranno tutta la città e che rappresenteranno, oltretutto, una forte attrazione di risorse.

Il Rettore, quindi, riferisce che il Presidente della Federazione di Atletica leggera, Francesco Arese, gli ha trasmesso una nota, che di seguito si riporta:

"il comune amico e Presidente del CUS Messina, Dott. Sergio Cama, mi ha cortesemente informato dell'imminenza dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto sportivo dei Cappuccini.

Interventi evidentemente resi possibili grazie all'accordo raggiunto tra la locale Amministrazione Comunale e l'Università degli Studi di Messina da Lei presieduta, interventi che, alla luce della globale congiuntura del periodo, assumendo maggior rilevanza, rendono ancor più gradita e ricca di significato una decisione attesa da tempo dagli sportivi locali e in particolare da questa Federazione e dai tanti Messinesi praticanti l'atletica leggera.

Nel rinnovarLe quindi vivo compiacimento per la decisione assunta e assicurandoLe sin da ora e per quanto potrà essere eventualmente necessario, tutto il supporto tecnico e consultivo dei Tecnici che operano al fianco della FIDAL, ringraziandoLa a nome mio personale e più in generale della Federazione Le porgo cordiali saluti, nella speranza di poterLa incontrare sul rinnovato impianto in occasione della sua inaugurazione o dell'ufficiale apertura dei Campionati Nazionali Universitari del prossimo Maggio".

Il Rettore, ancora, informa che è possibile, solo fino ad oggi, fare le ultime osservazioni e presentare eventuali proposte in merito alla costituzione dei gruppi di studio per gli adempimenti previsti dallo Statuto, la cui composizione verrà pubblicata a breve sulla home page d'Ateneo; ricorda, a tal proposito, che il MIUR entro il mese di marzo dovrebbe esprimersi in merito al nuovo Statuto dell'Ateneo di Messina.

Il Rettore, quindi, comunica che il Prof. Campagna, docente della Facoltà di Scienze mm.ff.nn. ha trasmesso una mail con la quale lo ha informato dell'esistenza in rete del sito VIA Academy (Virtual Italian Academy), realizzato da professionisti italiani che operano in Inghilterra, volto a sviluppare un network di studiosi e professionisti italiani che lavorano all'estero (per lo più in Gran Bretagna), il cui scopo principale è quello di formare una comunicazione costruttiva tra gli italiani che lavorano fuori sede.

All'interno di questo sito - prosegue il Rettore - sono state realizzate alcune classifiche, come ad esempio la "Top Italian Scientists" che rappresenta un censimento degli scienziati di maggior impatto, misurato con il valore di h-index (un numero che racchiude sia la produttività che l'impatto della produzione culturale o scientifica di una persona, basato sulle citazioni ricevute): vengono indicati gli scienziati italiani (compresi quelli che lavorano

all'estero) con h-index > 30 (circa 2000, che equivalgono a circa il 1.23% dei ricercatori italiani).

Il Rettore, ancora, evidenzia che è di rilevante interesse anche la "Top 50 Italian Institutes" nella quale l'Università di Messina si piazza al 32° posto (precedendo, tra gli altri, anche le Università di Palermo, Catania, Calabria, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino e la Scuola Normale di Pisa), e quella relativa alle "Southern Universities of Italy", dedicata alle Università del sud Italia, in cui l'Ateneo peloritano è 7° su 15

Importante sottolineare - prosegue il Rettore - che nella "Top Italian Scientists" risultano 20 ricercatori dell'Università di Messina che rappresentano l'1,46% rispetto al numero totale di docenti, percentuale che supera la media nazionale dell' 1,23%.

Il Rettore, inoltre, riferisce che è pervenuta una nota MIUR, datata 23/1/2012, relativa a "*Aggiornamento dati di base per FFO, Contributo Università non statali e Fondo programmazione 2012*", nella quale - fatto presente che il riparto del FFO 2012 verrà definito entro il mese di marzo p.v. - viene specificato che, stante la sostanziale stabilità dei parametri utilizzati per la ripartizione della quota premiale del FFO, è necessario che la consueta procedura di verifica e di aggiornamento dei dati presenti nei database del MIUR, si concluda non oltre il 2 marzo p.v..

A tale scopo, prosegue il Rettore, nella suddetta nota viene chiesto alle Università di controllare la completezza e la correttezza dei dati provvedendo ove necessario alla integrazione degli stessi; viene, altresì, fatto presente che, anche al fine di procedere ad una sollecita ripartizione delle assegnazioni relative all'anno 2012, come previsto dall'art. 3, comma 5, del DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2010-2012) il quadro informativo dei dati sarà reso definitivo (e pertanto poi

utilizzato) con riferimento a quelli risultanti nelle relative banche dati ministeriali al 17 febbraio p.v..

Il Rettore, a tal proposito, asserisce che si è posto l'accento sul problema relativo al caricamento dei dati sia relativi alla ricerca che, soprattutto, alla didattica. In relazione a ciò, il Rettore fa presente che non è presente nella banca dati MIUR il dato relativo a dieci dottorandi dell'Università di Messina che si trovano all'estero per motivi di studio.

Il Rettore, ancora, comunica al Consiglio di Amministrazione che è stato costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di realizzare la traduzione in lingua inglese del sito web, azione importante per la valutazione complessiva dell'Ateneo di Messina.

Il Rettore, quindi, riferisce che sono state consegnate ufficialmente le lettere - acquistate ad un'asta a Roma - che Giovanni Pascoli scrisse tra il 1909 e il 1911 a Virgilio La Scola e Fulvio Cantoni. A tal proposito, il Rettore afferma che si dovrebbero assumere idonee iniziative per permetterne la fruizione al pubblico.

Il Rettore fa, altresì, presente che è stata recentemente rinvenuta, in un archivio dell'Ateneo, una pergamena di laurea risalente al 1655.

Il Rettore, a tal proposito, sottolinea l'importanza di testimoniare la storia dell'Università di Messina e conservarne la memoria, direzione verso la quale hanno sempre lavorato sia le Facoltà umanistiche che scientifiche.

Il Rettore, quindi, riferisce che durante la riunione della CRUI del 2/2/2012, in merito alla situazione normativa, il Prof. Mancini, Presidente della Conferenza dei Rettori, ha riferito sui provvedimenti normativi recentemente approvati, soffermandosi in particolare su alcuni documenti (già trasmessi nei giorni scorsi a tutti i Rettori), riportati nel

resoconto della seduta di cui sopra (disponibile sul sito della CRUI) che di seguito si riportano:

- “- il DPR relativo all'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, approvato dal CDM il 20 gennaio scorso, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Riguardo a questo provvedimento il Presidente e l'Assemblea si sono dichiarati d'accordo sull'opportunità di fissare un incontro tra la Giunta della CRUI e il Presidente dell'ANVUR, al fine di esaminare congiuntamente le tematiche in esso contenute;
- il decreto legislativo relativo alla introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università, approvato dal CDM il 13 gennaio scorso, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- il decreto legislativo relativo alla disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, approvato in via preliminare dal CDM lo scorso 13 gennaio e trasmesso il 27 gennaio per il parere delle Commissioni parlamentari. Relativamente a questo importante provvedimento, tutti i Rettori sono stati invitati a far pervenire alla CRUI eventuali osservazioni e suggerimenti, che verranno presi in esame dalla Giunta in una seduta straordinaria in programma il 15 febbraio, in modo da poter poi discutere compiutamente tutta la materia nella prossima Assemblea del 23 febbraio;
- la nota del MIUR del 31 gennaio scorso riguardante l'offerta formativa, nella quale sono state ribadite le misure transitorie dello scorso anno ed è stata semplificata la procedura dell'attribuzione dei dipartimenti alle strutture di coordinamento della didattica;

- l'estratto degli articoli di interesse universitario del decreto legge sulle liberalizzazioni ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"), approvato dal CDM lo scorso 20 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012. Di particolare rilevanza in questo provvedimento l'art.35 che riguarda le misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché le disposizioni in materia di tesoreria unica ("Entro il 29 febbraio 2012 i tesorerieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilità speciali, sotto conto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.....).

A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide delle università, comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata"). Su questo provvedimento sono state espresse numerose perplessità e preoccupazioni soprattutto per le ricadute di natura finanziaria in materia di convenzioni tra le diverse università e gli istituti di credito in materia di tesoreria

- l'estratto di pertinenza universitaria del disegno di legge di conversione del decreto legge "milleproroghe" approvato dalla Camera il 31 gennaio, che passa ora all'esame del Senato. E' stata segnalata la possibilità di trasferire punti organico residui al presente esercizio finanziario, nonché l'articolo relativo al piano straordinario ("Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30

dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia");

- l'estratto degli articoli di interesse universitario del decreto legge sulle semplificazioni, approvato dal CDM lo scorso 27 gennaio e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di particolare rilevanza in questo provvedimento: l'art.50 riguardante la dematerializzazione di procedure in materia di università ("Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti."); l'art.51 contenente misure di

semplificazione e funzionamento in materia di università, con alcune modifiche apportate alla legge n.240/2010, tra cui il chiarimento sulla durata dei mandati dei consiglieri dei CdA (art. 2, comma 1, lettera m), la proroga per gli organi monocratici elettivi (art.2, comma 9), il chiarimento sulla retribuzione dei ricercatori (art. 6, comma 4), l'ampliamento delle figure che possono partecipare a progetti di ricerca, mediante l'aggiunta delle parole "e a soggetti esterni" (art. 18, comma 5, lettera e), l'eliminazione del disposto in merito ai contrattisti con più di 40 mila euro all'anno (art.23, comma 1), l'obbligo di pubblicazione anche in G.U. dei bandi di concorso (artt. 18, comma 1, e art.24, comma 2);

- i bandi PRIN e FIRB emanati dal MIUR rispettivamente con DM 12.01.2012 e con DD 12.01.2012, riguardo ai quali l'Assemblea, considerata la particolare complessità delle procedure preselettive in capo agli Atenei, ha reputato opportuno che la CRUI chieda che la data di invio dei progetti al MIUR sia spostata di un mese, in modo da assicurare comunque la conclusione delle fasi previste dal bando entro l'estate. Inoltre l'Assemblea ha auspicato che la scelta dei revisori anonimi sia effettuata attingendo dagli elenchi di esperti della banca dati del CINECA secondo il criterio della "peer review" (A questo fine diviene indispensabile il supporto della struttura tecnica del MIUR assieme al CINECA). I revisori (2 per ciascun progetto) dovrebbero essere individuati mediante sorteggio, seguendo le indicizzazioni presenti nella banca medesima (fondamentalmente secondo gli SSD di pertinenza), previa attenta verifica di eventuali incompatibilità e/o cause di esclusione nelle designazioni. La procedura selettiva dei revisori dovrebbe essere tale da garantire ovviamente l'anonimato del valutatore da parte del valutato. Secondo un calendario rigoroso, i revisori dovrebbero poi formulare

i propri giudizi analitici sui singoli progetti. E' stato deciso di inviare comunque al MIUR una mozione in merito sia ai PRIN in itinere sia al bando prossimo venturo."

Il Rettore, quindi, ricorda che è in corso d'esame in Parlamento il Disegno di Legge di Conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", cosiddetto "Milleproroghe", di cui viene riportato un estratto relativo agli artt. 1 e 14:

"Art. 1

1. *Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012.*

2. *Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 luglio 2012.*

3. *All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma è soppresso il sesto periodo.*

4. *L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle*

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005, è prorogata fino al 31 dicembre 2012. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Il termine per procedere alle assunzioni relative all'anno 2011, previste dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 dicembre 2012; a tal fine, è considerato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come vigente al 31 dicembre 2010.

Art.14

2-quater. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia."

Fanno ingresso in aula l'Avv. Merlino e l'Avv. Anastasi (ore 17,30 e 17,40).

Il Rettore, altresì - riferendo che il Consiglio dei Ministri, il 3/2/2012, ha approvato, in via definitiva, il decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di

semplificazioni e sviluppo" - legge gli articoli di pertinenza universitaria (50, 51 e 56) che di seguito si riportano:

"Sezione II

Disposizioni in materia di Università

Art. 50.

(Dematerializzazione di procedure in materia di università)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis.-1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti".

Art. 51.

(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2:
 - 1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra le parole "durata" e "quadriennale" è inserita la parola "massima";
 - 2) al comma 1, lettera p), le parole "uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti "uno

effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole "organi collegiali" e "delle università" sono inserite le parole "e quelli monocratici elettivi";

b) all'articolo 6:

1) al comma 4 le parole "nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa" sono soppresse;

2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;

c) all'articolo 7:

1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 5 le parole "corsi di laurea" sono soppresse;

d) all'articolo 10, comma 5, le parole "trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "avvio del procedimento stesso";

e) all'articolo 12, comma 3, le parole da "individuate" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";

f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole "agli articoli" è inserita la seguente "16,";

g) all'articolo 16, comma 4, le parole "dall'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6";

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole "procedimento di chiamata" sono inserite le seguenti "sulla Gazzetta Ufficiale,";

- 2) al comma 1, lettera b), dopo le parole "per il settore concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge";
 - 3) al comma 3 le parole da "di durata" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a)";
 - 4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole "a tempo indeterminato" e dopo la parola "università" sono aggiunte le parole "e a soggetti esterni";
 - 5) al comma 5, lettera f), sono soppresse le parole "da tali amministrazioni, enti o imprese, purché";
- i) all'articolo 21:
- a) al comma 2 le parole "valutazione dei risultati" sono sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei progetti di ricerca";
 - b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", purché nell'elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L'elenco ha validità biennale e scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.";
 - c) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano in carica tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che durano in carica quattro anni"
- l) all'articolo 23, comma 1:
- a) al primo periodo, dopo la parola "oneroso" sono inserite le seguenti: "tenuto anche conto dei criteri

stabiliti con il decreto di cui al comma 2 ", dopo le parole "attività di insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta qualificazione" e le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppreso;

m) all'articolo 24:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole "pubblicità dei bandi" sono inserite le seguenti "sulla Gazzetta Ufficiale,";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.";

n) all'articolo 29:

1) al comma 9, dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230";

2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" è inserita la seguente: "7,".

2. All'articolo 4, comma 78, della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) al primo periodo, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio e" sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Dalle predette autorizzazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di università

Art. 56.

(Tecnologi a tempo determinato.)

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo:

"Art. 24-bis. (Tecnologi a tempo determinato). -

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.

2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, fermi restando l'obbligo di pubblicità dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.

3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima università. Restano ferme le disposizioni del decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio e all'eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università. L'onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.

5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle università.".

Il Rettore, quindi, riferisce che la Segreteria della CRUI ha trasmesso ai Rettori lo "Schema di decreto legislativo recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei in attuazione della delega prevista all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo i principi normativi e i criteri direttivi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5", che viene distribuito ai presenti, di cui evidenzia, in particolare l'articolo 7, che di seguito si riporta:

"ART. 7

(Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università e ferme restando le disposizioni limitative in materia di

assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prevede che:

- a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento, ovvero un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 75 per cento e l'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;*
- b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 75 per cento e l'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, ovvero un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 70 per cento e il 75 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 15 per cento possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 25 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;*
- c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale compreso tra il 70 per cento e il 75 per*

cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 15 per cento, possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

- d) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale non superiore al 70 per cento, possono procedere nell'anno successivo, con oneri a carico del proprio bilancio, all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per una spesa annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata, di una spesa annua pari al 20 per cento del margine tra il 70% delle entrate di cui al comma 1 dell'art. 5 e le spese di personale complessivamente sostenute al 31 dicembre dell'anno precedente;
- e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
- f) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato,

entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

- 2. Sono in ogni caso consentite:
 - a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;*
 - b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.**
- 3. Il piano di cui al comma 1, lettera f), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.*
- 4. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:
 - a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;*
 - b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano."**